

**COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI TORINO**

Presidenza

Svolgimento delle udienze a partire dal 1° maggio 2022

Visto il D.L. n. 228/2021, convertito in legge 15/2022, con il quale è stato prorogato al 30 aprile 2022 la trattazione in pubblica udienza della controversia tributaria con collegamento da remoto ovvero con scambio di note scritte, secondo le modalità già previste dall'art. 27 del D.L. n. 137/2020 convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.

Considerato che, salvo ulteriori proroghe, a partire dal 1° maggio 2022 le udienze di trattazione dei ricorsi tributari andranno celebrate con il rito ordinario di cui agli artt. 33 e 34 del D.Lgs.546/92 *“La controversia è trattata in camera di consiglio salvo che almeno una delle parti non abbia chiesto la discussione in pubblica udienza, con apposita istanza da depositare nella segreteria e notificare alle altre parti costituite entro il termine di cui all'art. 32, comma 2”*; ovvero con udienza a distanza ai sensi dell'art. 16 c. 4 del D.L. 119/2018. *“... La partecipazione da remoto all'udienza di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, può essere richiesta dalle parti processuali nel ricorso o nel primo atto difensivo ovvero con apposita istanza da depositare in segreteria e notificata alle parti costituite prima della comunicazione dell'avviso di cui all'articolo 31, comma 2 ...”*.

Rilevato, il perdurare, anche se con effetti attenuati, dell'emergenza epidemiologica COVID-19, che consiglia, per lo svolgimento delle attività giudiziarie in presenza, il rispetto delle indicazioni igienico – sanitarie fornite dalle varie autorità, al fine di evitare assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone;

Valutato per tale motivo opportuno mantenere durante le udienze alcune misure precauzionali di carattere igienico - sanitario al fine di prevenire l'eventuale circolazione del virus quali:

- il mantenimento della distanza di sicurezza di almeno 1 metro;
- la ventilazione dei locali;
- l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherine chirurgiche o FFP2).

Ritenuto ulteriormente necessario, sempre per scongiurare la formazione di assembramenti nelle aule e nelle sale di attesa, prevedere che le cause da trattare in presenza siano chiamate in orari differenziati;

Considerato imprescindibile programmare le udienze e l'ordine di chiamata, in base alle diverse modalità di trattazione, al fine di garantire un regolare svolgimento delle stesse.

DECRETA

1. A partire dal 1° maggio 2022 le udienze potranno essere celebrate in presenza, in caso di presentazione di apposita istanza ai sensi dell'art. 33 e 34 del D.lgs. 546/92, ovvero a distanza, a seguito di istanza di trattazione da remoto, ai sensi dell'art. 16 c. 4 D.L. 119/2018. L'istanza

di partecipazione all'udienza "da remoto" va depositata "prima della comunicazione dell'avviso di cui all'art. 31, comma 2, D. Lgs. 546/92" (che prevede la comunicazione a cura della segreteria della data di trattazione, almeno 30 gg. prima); in caso di presentazione di essa successivamente alla comunicazione dell'avviso di trattazione, sarà facoltà del Presidente del collegio autorizzare l'udienza a distanza, se la relativa richiesta venga proposta almeno 10 gg. liberi prima della data di trattazione (analogamente a quanto normativamente previsto per l'udienza pubblica).

2. L'udienza da remoto potrà essere chiesta, in ogni caso, anche da una sola parte nel ricorso, nel primo atto difensivo o in altra istanza, da depositare prima della fissazione dell'udienza (art. 16 comma 4); non occorre l'accettazione della controparte. È possibile, in tal caso, la celebrazione della udienza in modalità "mista", con una parte in presenza e altra a distanza;

3. I Presidenti di sezione daranno indicazioni affinché le cause siano chiamate in fasce orarie differenziate per udienza e nella determinazione dell'orario si terrà conto, ove possibile, della verosimile durata delle cause, avuto riguardo alla complessità della questione e al numero delle parti coinvolte.

4. L'accesso nei locali della Commissione Tributaria sarà consentito 10 minuti prima dell'orario di trattazione programmato.

5. All'aula d'udienza sarà consentito l'accesso ad un solo difensore per volta (anche in presenza di collegio difensivo) per ogni parte processuale. In ogni caso l'accesso all'aula d'udienza sarà subordinato all'uso della mascherina che dovrà essere indossata per tutta la durata dell'udienza. Terminata la trattazione, le parti non interessate a successivi procedimenti, dovranno lasciare la sede della Commissione Tributaria.

6. Nella formazione dei ruoli, se possibile, i Presidenti di sezione fisseranno i procedimenti che vedono coinvolti il medesimo Ufficio o lo stesso difensore, al fine di contenere il numero di persone presenti nei locali della Commissione Tributaria.

Si trasmetta il presente provvedimento:

a tutti i Presidenti, Vicepresidenti di sezione nonché a tutti i giudici in servizio presso questa CTP; al Presidente della Commissione Tributarie Regionale del Piemonte; al Direttore e a tutto il Personale amministrativo della CTP di Torino. Si trasmetta inoltre al Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria e alla Direzione della Giustizia Tributaria per la pubblicazione nella bacheca di questa Commissione, nonché a tutte le Agenzie ed agli Ordini Professionali di Torino affinché ne diano la massima diffusione.

Torino. 20 aprile 2022

IL PRESIDENTE
(dott. Luigi Grimaldi)

*Firma autografa sostituita da indicazione
a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 D. Lgs 39/93*